

ALLEGATO "A"

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"BANDA MUSICALE CITTA' DI ITRI"

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un'Associazione Musicale denominata

"BANDA MUSICALE CITTA' DI ITRI"

con sede in Itri, via San Paolo della Croce, presso il Convento dei Padri Passionisti.

Art. 2

L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 3

L'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi: esplicare l'attività bandistica come riconosciuta a livello locale, nazionale ed internazionale, in tutte le sue forme; promuovere e diffondere la cultura musicale, con particolare riferimento alle tradizioni locali; organizzare concerti e serate, anche di beneficenza ove ciò si renderà necessario o su richiesta; dare concerti e spettacoli in conformità alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e con rimborso dei costi di diretta imputazione.

Nello specifico aventi come scopo lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.1172017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone fisiche aderenti agli enti associati da questi prestata in maniera personale libera e gratuita. (Art.35 primo comma).

Attività primarie e di interesse generale:

- a) Educazione istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs.1172017;
- c) Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo, e della povertà educativa.

L'associazione si avvarrà di prestazioni occasionali e/o rese dai soci esperti della musica in forma volontaria e gratuita, potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinenti agli scopi sociali ed in particolare potrà operare e/o collaborare con altri associazioni nonché con enti ed istituzioni sia privati che pubblici a livello locale, nazionale o internazionale.

Art. 4

La richiesta di entrata in associazione deve essere fatta a mezzo di modelli prestampati.

Possono essere soci anche i minori di età, con il consenso dei genitori esercenti la potestà.

Si potrà procedere all'apertura di sedi secondarie qualora le circostanze lo richiedano.

Accederà a fondi di finanziamento di qualsiasi tipo se previsti da piani particolari, sempre nel rispetto delle norme che regolano le associazioni.

I soci prenderanno parte attiva personalmente, cercando con la loro opera di migliorare l'immagine dell'associazione.

Si potrà gestire all'interno dei locali dell'associazione un piccolo bar o punto di ristoro riservato ai soli soci tesserati.

Tutti i soci maggiorenni e ad uno dei genitori o a colui che esercita la responsabilità genitoriale per i soci minori di età viene riconosciuto eguale diritto di voto per le modifiche di voto dello statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

L'anno sociale coincide con l'anno finanziario che, a sua volta, coincide con l'anno solare e pertanto ha inizio al 1° gennaio di ogni anno e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere in qualsiasi tempo sciolta con decisione degli associati presa con le stesse maggioranze necessarie per le modifiche al presente statuto.

Art. 6

L'Associazione non ha scopo di lucro, essa si finanzia con:

- a) le quote dei soci che sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) proventi di gestione;
- e) ogni altro provento comunque conseguito.

L'associazione potrà procedere all'apertura e/o alla eventuale chiusura di c/c bancario e/o postale.

Art. 7

Il fondo iniziale è costituito dalle contribuzioni degli associati fondatori; successivamente il patrimonio dell'associazione sarà costituito da tutte le liquidità conseguite e da tutti i beni, mobili ed immobili che l'associazione acquisti con il reimpiego delle liquidità di cui sopra o acquisiti direttamente da terzi, finalizzati ed utilizzati al migliore raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 8

Possono essere soci ordinari dell'Associazione solo persone fisiche che condividono gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Possono essere dal Consiglio Direttivo nominati soci onorari o benemeriti, anche persone giuridiche, coloro che si siano distinti per attività o elargizioni a favore dell'associazione.

Il numero dei soci ordinari è illimitato; quello dei soci onorari non può essere superiore ad un quarto di quello dei soci ordinari.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci ordinari; i soci onorari non hanno diritto di voto ma possono partecipare alle attività sociali ed alle assemblee.

Il rapporto sociale dura per tutto l'anno sociale e si intende rinnovato, anno per anno, con il versamento della quota annua associativa.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci aderenti nel libro dei soci all'uopo predisposto, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali:

- a) Libro degli associati o aderenti;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

I libri di cui alle lettere sociali sono tenuti dal Consiglio Direttivo. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri di cui sopra previa richiesta al segretario o al Presidente dell'associazione.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazioni.

La radiazione avviene a seguito di mancato versamento della quota annua associativa, per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'associazione e persistenti violazioni degli obblighi statuari con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 9

Sono organi dell'Associazione: = l'Assemblea Generale; = il Consiglio Direttivo.

Sono cariche dell'associazione quelle di Presidente e vice Presidente del Consiglio Direttivo, Tesoriere e di Segretario.

Le cariche sono gratuite.

Al Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, è affidata la cassa e la gestione dei conti correnti bancari o postali dell'associazione.

Al Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, è affidata la documentazione sociale ed il disbrigo degli affari interni alla associazione.

Art. 10

L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Nell'Assemblea Generale ogni associato ordinario ha diritto ad un voto decorso almeno tre mesi dalla sua ammissione.

All'Assemblea Generale possono partecipare tutti gli associati che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci oppure la maggioranza del Consiglio Direttivo sia presso la sede che altrove purché nel territorio del Comune di Itri.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso spedito per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Quando non si tratti di modificare il presente statuto o di procedere al rinnovo delle cariche, le convocazioni possono essere fatte anche con avviso affisso nella bacheca della associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e contemporaneo inoltre dell'avviso a mezzo posta elettronica, pubblicazione su sito internet o diffusione a mezzo altri mezzi di comunicazione di massa anche solo telefonici od informatici.

In detto avviso è indicato il luogo, la data e l'ora della prima convocazione è quello della seconda convocazione, che deve essere successiva alla prima di almeno due (2) gg..

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente ed in caso di loro impedimento, da altro socio all'uopo eletto dall'assemblea.

L'assemblea generale delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli associati iscritti.

In seconda convocazione è valida con qualunque numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati in assemblea.

E' ammessa la partecipazione all'Assemblea Generale mediante delega da rilasciarsi solo ad altro associato ad esclusione del Maestro, del Capobanda e di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Ogni associato non può avere più di tre deleghe. La delega non è ammessa per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Maestro o quando si tratti di deliberare la liquidazione

dell'associazione. La delega deve essere rilasciata per iscritto e deve essere conservata agli atti dell'associazione.

Per modificare lo statuto dell'associazione è necessario che l'assemblea generale, sia in prima che in seconda convocazione, sia costituita e deliberi con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli associati.

Art. 11

L'assemblea generale:

- a) delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività annuale;
- b) nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e degli organi sociali;
- c) elegge il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, proclamando eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti;
- d) delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- e) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione, le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori;
- f) approva il conto consuntivo e la destinazione degli avanzi di gestione;
- g) approva i regolamenti interni;
- h) tratta tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

Tutte le deliberazioni assembleari deve essere redatto verbale che gli associati, a proprie spese, potranno richiedere in copia e verranno pubblicate nella bacheca dell'associazione per quindici (15) giorni consecutivi alla data dell'assemblea.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da sette (6) membri e dal Maestro.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea generale e dura in carica quattro (4) anni, salvo revoca o dimissioni.

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- b) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati:

c) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

d) redige il rendiconto annuale composto dalla parte finanziaria e dalla parte economica; tale rendiconto verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati che dovrà tenersi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;

e) procede all'eventuale assunzione degli impiegati, dipendenti, determinandone la retribuzione;

f) formula il regolamento per il funzionamento dell'Associazione che viene approvato dall'assemblea;

g) nomina le cariche sociali dell'Associazione che non siano di diretta nomina dell'assemblea.

h) Nomina il direttore artistico che sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banca Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

i) ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o due (2) suoi membri lo ritengano necessario sia presso la sede che altrove purché nel territorio del Comune di Itri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate oltre che in apposite riunioni con il sistema del consenso espresso per iscritto o della consultazione scritta, secondo quanto previsto in analogo contesto per le società lucrative.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato cinque (5) giorni prima della data fissata, le convocazioni devono avvenire a mezzo posta Raccomandata R/R, ovvero a mezzo posta elettronica. In detto avviso è indicato il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e quello della seconda convocazione, che deve essere successiva alla prima di almeno 12 ore.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13

La firma e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vice-Presidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente e in sua assenza il Vice-Presidente hanno il compito di:

- a) Convocare e presiedere l'Assemblea Generale;

- b) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) Firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

Art. 14

Delle obbligazioni assunte dall'Associazione rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in sua rappresentanza ai sensi e nei limiti di legge.

Art. 15

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, il tutto con il voto favorevole di tanti soci che sia in prima che in seconda convocazione rappresentino almeno i due terzi degli associati.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure del patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie e o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla fondazione ITALIA SOCIALE in conformità a quanto prescritto dall'art.9 del D.lgs. 1172047 e successive modifiche.

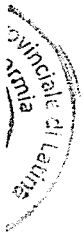
Art. 17

Le attrezzature (leggi, strumenti, divise, ecc.) di proprietà dell'Associazione date in uso agli associati, rimangono esclusivamente di proprietà dell'Associazione.

Il socio è tenuto a mantenere in buone condizioni le attrezzature ricevute in uso e, in particolare, gli strumenti musicali.

Art. 18

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. .117/2017 e succ. mod. e se qui non previsto si rimanda alle norme di legge applicabili in materia.

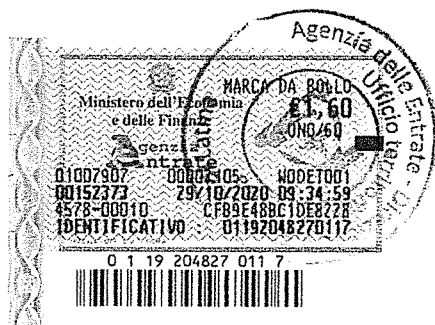
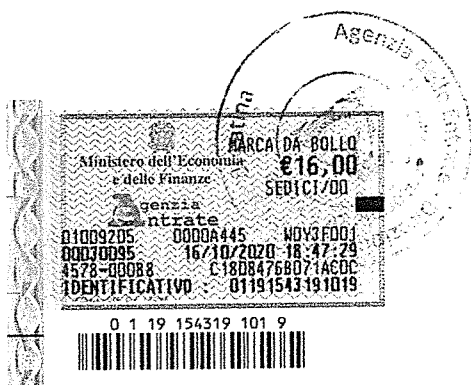


Art.19

Il presente statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative. Ferma restando la facoltà dell'Organo di amministrazione di decidere integrazioni modifiche allo statuto, necessarie all'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore.

Gli acronimi APS, ETS, integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE CITTA DI ITRI APS"



Registrato a Forma il 29-10-2020
al N° 1176 s. 3 AM PRIVATI
nell'interesse di ASS. BANDA MUSICALE CITTA' DI ITRI
Esatti Euro 200,00
L'INCARICATO
(ROSA DONDI)